



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

Gent.mo Ministro

Si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 7 e 8 gennaio 2016 – ha approvato le seguenti conclusioni, raggiunte in ordine all'applicabilità del Codice dei contratti pubblici ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua in oggetto e alla conseguente sussistenza della vigilanza da parte dell'ANAC.

E' necessario richiamare, preliminarmente, i tratti salienti della disciplina normativa dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (d'ora in poi, Fondi), dettata dall'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

La citata norma prevede, al comma 1, la possibilità di istituire, nelle forme di cui al comma 6 dell'articolo stesso, i suddetti Fondi al dichiarato fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori. Tali Fondi possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nonché per settori diversi sulla base degli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto riguarda l'articolazione territoriale e le funzioni, il predetto comma 1 stabilisce, altresì, che i Fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e che possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. Si precisa, inoltre, che i progetti relativi ai piani individuali ed alle suddette iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.

L'art. 118 della legge n. 388/2000, al comma 2, subordina, poi, l'attivazione dei Fondi al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei Fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

Il medesimo Ministero esercita, altresì, la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei Fondi, potendo disporre la sospensione dell'operatività o il commissariamento in caso di irregolarità o di inadempimenti. E' previsto, altresì, dal suddetto comma 2, che il Ministero stesso effettui una valutazione dei risultati conseguiti entro tre anni dall'entrata a regime dei Fondi.

Quanto agli organi, il comma 2 in esame stabilisce che il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua", a composizione mista, con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai Fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida.

Relativamente al procedimento istitutivo dei Fondi, l'art. 118 della legge n. 388/2000, al comma 6, lo configura in termini negoziali, disponendo che ciascun Fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente, o come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; ovvero come soggetto dotato di personalità giuridica privata, ai sensi degli articoli 1 e 9 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (contenente il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ai sensi del n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In ordine al finanziamento si prevede che ai Fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni dello stesso art. 118 della legge n. 388/2000, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo dello 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, già stabilito dall'art. 25, quarto comma della legge n. 845/1978, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

In particolare, il predetto art. 118 della legge n. 388/2000, al comma 3, stabilisce che i datori di lavoro aderenti ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. Lo stesso Istituto previdenziale provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai Fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati.

Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi l'art. 118 della legge n. 388/2000, al comma 5, precisa che resta fermo l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845/1978 e successive modifiche, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 388/2000.

Sempre sul piano contributivo l'art. 118 della legge n. 388/2000, al comma 8, prevede che in caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

La materia del finanziamento viene, poi, ripresa dal citato art. 118 della legge n. 388/2000 nel comma 10, il quale stabilisce quantità e tempi, prevedendo che a decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai Fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.

Sulla base dell'exkursus normativo che precede è possibile, ora, esaminare il profilo relativo alla qualificazione giuridico-formale dei Fondi paritetici interprofessionali.

Sul piano della forma giuridica non vi è dubbio che i Fondi in esame siano soggetti di diritto privato, a base e struttura negoziale, essendo costituiti, ai sensi dell'art. 118, comma 6 della legge n. 388/2000 sopra richiamato, a seguito di accordi collettivi di livello interconfederale stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle forme tipicamente privatistiche, o del soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile (associazione non riconosciuta) o come soggetto dotato di personalità giuridica privata, ai sensi degli artt. 1 e 9 del Regolamento emanato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Tuttavia, il dato formale della veste giuridica privatistica dei Fondi non è di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di qualificare giuridicamente i suddetti Fondi come organismi di diritto pubblico, tenuti al rispetto delle procedure di aggiudicazione imposte dal diritto comunitario e nazionale in materia di appalti pubblici, in presenza di una disciplina normativa, come quella richiamata in premessa, che presenta molteplici elementi di pubblicizzazione quali: - l'autorizzazione ministeriale per l'esercizio dell'attività svolta dai Fondi; - la vigilanza ministeriale sulla gestione dei Fondi medesimi, con possibilità di disporre il commissariamento in caso di grave irregolarità o inadempimento degli obblighi; - la valutazione dei risultati; - la nomina del presidente del collegio dei sindaci; - la sottoposizione ad attività di indirizzo svolta da apposito organo collegiale (Osservatorio per la formazione continua) istituito presso il Ministero.

A ciò si aggiunga la natura del finanziamento dei predetti Fondi, il quale è pubblico almeno per il 50 per cento a partire dall'anno 2003, ai sensi dell'art. 118, comma 10 della legge n. 388/2000 sopra richiamato.

Sulla natura pubblicistica dei contributi che afferiscono ai Fondi hanno fatto chiarezza sia il parere n. 2957 del 30 giugno 2004, reso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato, sia la recentissima sentenza n. 4304 del 15 settembre 2015, con cui la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza Bis n. 13111 del 1 dicembre 2014.

E' stato, infatti, osservato che il contributo integrativo dello 0,30 per cento, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, non può essere assimilato ai "contributi degli associati" di cui all'art. 37 del codice civile, ma rappresenta una prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, come si ricava dall'art. 118, commi 3, 5 e 8 della legge n. 388/2000, sopra richiamati, relativi, rispettivamente, all'obbligo dei datori di lavoro che aderiscono ai Fondi di effettuare il versamento del contributo integrativo dello 0,30 per cento all'INPS (comma 3); al permanere dell'obbligo del versamento del suddetto contributo anche in capo ai datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi (comma 5); alla



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

previsione di una sanzione a carico del datore di lavoro per il caso di omesso versamento del contributo (comma 8).

Il fatto che i contributi in questione rappresentino una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 della Costituzione è ritenuto dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4304/2015 *“elemento idoneo ad avvalorare la natura pubblicistica dei contributi che affluiscono ai fondi”*.

Né si può ritenere che tali prestazioni, in quanto non rientranti nella categoria delle prestazioni tributarie di cui all'art. 53 della Costituzione, non concorrano al sistema della finanza pubblica. Sul punto, il richiamato parere n. 2957/2004 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato ricorda l'insegnamento della Corte Costituzionale secondo cui le prestazioni patrimoniali imposte, anche quando non abbiano natura tributaria, in tanto sono obbligatorie per legge, in quanto vanno ad alimentare un sistema di finanza pubblica, diretta o indiretta (Corte Costituzionale, 20 dicembre 2002, n. 533; 18 luglio 1997, n. 239).

La recentissima sentenza del supremo organo amministrativo sopra citata, peraltro, ritiene non corretto utilizzare le argomentazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato n. 386 del 26 gennaio 2012 per mettere in dubbio la natura pubblicistica dei contributi in esame, in quanto si riferisce ad una questione specifica.

Quest'ultimo parere, infatti, non ritiene possibile qualificare i contributi integrativi che, tramite l'INPS, pervengono ai Fondi come *“contributi a carico delle finanze pubbliche ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”*, in quanto l'eventuale applicazione di detto articolo 6, comma 2 ai Fondi interprofessionali non consentirebbe di raggiungere l'obiettivo, perseguito dall'articolo medesimo, di riduzione della spesa pubblica, atteso che i risparmi derivanti dalla sua applicazione rimarrebbero comunque nella disponibilità dei Fondi stessi, senza indurre riduzioni della spesa pubblica.

Acclarato, dunque, che il contributo integrativo dello 0,30 per cento, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, va ad alimentare la consistenza del bilancio dello Stato e si inserisce, quindi, in un sistema di finanza pubblica, in quanto rappresenta, una volta versato, una quota parte delle risorse economico-finanziarie appartenenti allo Stato, occorre stabile se tale aspetto, unitamente agli altri elementi di pubblicizzazione sopra richiamati, consentano di qualificare i Fondi in esame quali organismi di diritto pubblico, nonostante il dato formale della veste giuridica privatistica.

A tal fine l'analisi deve essere condotta alla luce della legislazione comunitaria e nazionale vigente sugli organismi di diritto pubblico, tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione disciplinate dal diritto comunitario e nazionale in materia di appalti pubblici.

La normativa comunitaria recepita dal Codice dei contratti pubblici (direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ma anche quella contenuta nelle nuove direttive comunitarie in fase di recepimento (direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE), individua l'organismo di diritto pubblico alla stregua di tre parametri, tutti necessari (da intendersi, quindi, come requisiti cumulativi): 1) la personalità giuridica; 2) la sottoposizione ad un'influenza pubblica dominante; 3) l'istituzione in vista del soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale. In particolare, il vigente Codice dei contratti pubblici definisce l'organismo di diritto pubblico all'art. 3, comma 26 come *“qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale,*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.*

Si deve, pertanto, procedere alla verifica della rispondenza dei Fondi in oggetto a tutti e tre i requisiti normativamente richiesti.

Per quanto concerne il requisito della natura dell'interesse perseguito, è agevole affermare, alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, che detti Fondi sono stati istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, in quanto svolgono un'attività (promozione dello sviluppo della formazione professionale continua, ex art. 118, comma 1 della legge n. 388/2000) correlata al perseguimento del precetto costituzionale dell'art. 35, comma 2 della Costituzione, secondo cui la Repubblica cura la formazione dei lavoratori. In tal senso si esprime anche la più volte citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4304/2015, secondo la quale *“Risulta innegabile che la promozione dello sviluppo della formazione professionale continua, consentendo, attraverso il miglioramento della competitività delle imprese sul mercato, di assicurare ai lavoratori più ampie garanzie occupazionali, attiene in via diretta alla cura di un interesse generale al più alto livello”.* Appare, inoltre, possibile sostenere che le esigenze di interesse generale perseguite dai Fondi presentano, altresì, carattere non industriale o commerciale, considerato che tali soggetti agiscono in diretta connessione con le finalità pubblicistiche dell'ordinamento settoriale come disegnato dal legislatore e, quindi, soddisfano bisogni di carattere eminentemente pubblicistico, sottratti al mercato, come tali non industriali né commerciali.

Con riguardo, poi, al requisito dell'influenza pubblica dominante, si rileva che, in base alla definizione comunitaria e nazionale di organismo di diritto pubblico, esso è integrato dal verificarsi di uno solo dei tre seguenti fattori alternativi: 1) finanziamento pubblico maggioritario; 2) controllo pubblico sulla gestione; 3) attribuzione alla mano pubblica della nomina di più della metà dei componenti gli organi di direzione, amministrazione o vigilanza degli organismi.

Si ritiene, pertanto, che il suddetto requisito della dominanza pubblica possa considerarsi integrato anche solo in ragione dei significativi e penetranti poteri di controllo riconosciuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla gestione dei Fondi in esame, ai sensi del sopra riportato art. 118, comma 2 della legge n. 388/2000. La citata norma, infatti, prevede espressamente la vigilanza ministeriale sulla gestione dei Fondi, con possibilità di disporre la sospensione dell'operatività o il commissariamento in caso di irregolarità o di inadempimenti, nonché l'effettuazione da parte del Ministero stesso di una valutazione dei risultati conseguiti dai Fondi medesimi. Come precisato nel citato parere n. 2957/2004, reso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato *“Si tratta di una forma di ingerenza qualificabile come controllo indiretto, cioè verifica dei risultati, che incide indubbiamente, seppure a consuntivo, anziché sui singoli atti gestori sul tipo di scelte economiche e gestionali operate dai Fondi, i cui amministratori saranno costretti – anche in base ai provvedimenti sollecitatori ed alle segnalazioni che potrebbero essere assunte dall'amministrazione prima di arrivare al commissariamento o alla sospensione, secondo i principi di partecipazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 – a linee gestionali di buona amministrazione e coerenza con le finalità istituzionali del Fondo. Circostanza, questa, che abbinata*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*alla nomina ministeriale del presidente del collegio sindacale, denota un elevato tasso di ingerenza anche sull'organizzazione del soggetto privato”.*

Si può inoltre aggiungere, *ad abundantiam*, che già a partire dal 2003 almeno il 50% del patrimonio di questi Fondi si alimenta con il finanziamento pubblico, ai sensi dell'art. 118, comma 10 della legge n. 388/2000.

Infine, il terzo requisito, quello della personalità giuridica, necessità di un ulteriore specifico approfondimento, al fine di chiarire se, così come enucleato dalla normativa comunitaria, tale elemento debba essere riferito alla corrispondente denominazione che è propria dell'ordinamento giuridico italiano, ovvero possa essere inteso come definizione aperta ad ogni forma di soggettività giuridica.

La sentenza del TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n. 13111 del 1 dicembre 2014, riformata dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la più volte citata sentenza n. 4304/2015, sostiene la prima opzione ermeneutica e giunge alla conclusione che i Fondi in oggetto non costituiscono organismo di diritto pubblico, in quanto *“possono essere costituiti nella forma di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del codice civile, secondo la previsione dell'art. 118, comma 6 della legge n. 388/2000 ed in tal caso non sono dotati di personalità giuridica”.*

Diversamente, il parere n. 2957/2004 della Sezione Seconda del Consiglio di Stato (pag. 19), sopra richiamato, e la recente dottrina (Francesco Caringella, *Manuale di diritto amministrativo*, Roma, DIKE Giuridica Editrice, VIII edizione, 2015, pp. 631-632) optano per una nozione ampia di personalità giuridica, intesa come sinonimo, in senso lato della soggettività giuridica, ovvero della presenza di un soggetto come centro di imputazione di situazioni giuridiche. Non solo, quindi, le persone giuridiche del nostro codice civile, ma anche gli enti di fatto, come le associazioni non riconosciute, essendo soggetti di diritto distinti dai loro associati, posseggono il requisito in esame e, pertanto, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge, possono assurgere al rango di organismi di diritto pubblico.

Questa seconda opzione ermeneutica, che consente di ritenere integrato con riguardo ai Fondi in oggetto anche il requisito della personalità giuridica, essendo i Fondi stessi dotati comunque di una soggettività giuridica, anche se non formalmente eretti in persone giuridiche private, appare preferibile per le ragioni di seguito esposte.

Per costante giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia CE 19 settembre 2000, causa C-287/98, punto 43 e 9 novembre 2000, causa C-357/98, punto 26) tanto l'esigenza di applicazione uniforme del diritto europeo quanto il principio di uguaglianza esigono che, in presenza di una disposizione comunitaria che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri, per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, deve normalmente darsi luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa comunitaria.

La formulazione della nozione di organismo di diritto pubblico è nata dall'esigenza di sottoporre alla disciplina comunitaria sugli appalti pubblici tutti quei soggetti che, pur non potendo essere considerati quali enti pubblici in senso tradizionale, debbano essere ad essi assimilati.

A tal riguardo, occorre ulteriormente rammentare come la Corte di Giustizia abbia già statuito, in più occasioni, che il coordinamento a livello comunitario delle procedure di aggiudicazione degli appalti



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

pubblici è diretto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e delle merci e a proteggere, quindi, gli interessi degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro che intendono offrire beni o servizi alle amministrazioni aggiudicatrici stabilite in un altro Stato membro (Corte di Giustizia CE 3 ottobre 2000, causa C-380/98, punto 16; 1 febbraio 2001, causa C-237/99, punto 41; 18 giugno 2002, causa C-92/00, punto 43 e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 51).

Risulta, parimenti, da una giurisprudenza consolidata, che l'obiettivo avuto di mira dalle direttive in oggetto è tanto quello di escludere il rischio che gli offerenti o candidati nazionali siano preferiti, nell'affidamento degli appalti, ad imprese straniere operanti anch'esse in ambito comunitario, quanto quello di evitare la possibilità che un ente finanziato o controllato dallo Stato, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni diverse da quelle puramente economiche (Corte di Giustizia CE 3 ottobre 2000, causa C-380/98, punto 17; 1 febbraio 2001, causa C-237/98, punto 42 e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 52).

Alla luce di tale duplice obiettivo della liberalizzazione del mercato e della trasparenza, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la nozione di organismo di diritto pubblico deve essere intesa "estensivamente" (Corte di Giustizia CE 27 febbraio 2003, causa C-373/00, punto 43) con specifico riferimento al requisito teleologico relativo ai bisogni di interesse generale. Comunque, l'esigenza di un'interpretazione estensiva sembra potersi riferire anche al requisito della personalità giuridica, atteso che le disposizioni comunitarie, sia nelle vecchie che nelle nuove direttive, in nessun caso contengono espresso rinvio agli ordinamenti degli Stati membri per la definizione delle nozioni in esse contenute.

In quest'ottica, pertanto, l'interpretazione in senso ampio della nozione comunitaria di personalità giuridica, tale da comprendervi ogni forma di soggettività giuridica disciplinata negli ordinamenti europei, risulta quella davvero comunitariamente orientata, in quanto più conforme ai principi comunitari di non discriminazione, di neutralità delle forme e dell'effetto utile. Al contrario, un'interpretazione restrittiva del requisito comporterebbe un'indebita restrizione dell'ambito di applicazione soggettiva della normativa comunitaria, in contrasto con i chiari obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario.

Conclusivamente, si ritiene che detti Fondi possano considerarsi organismo di diritto pubblico.

Da tale qualificazione giuridica discendono, come diretta ed immediata conseguenza, da un lato, l'obbligo per i suddetti Fondi di applicare la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, recepita e dettata, ad oggi, dal Codice dei contratti pubblici; dall'altro, i poteri di vigilanza dell'ANAC sugli affidamenti di appalti pubblici da essi disposti.

I Fondi in oggetto, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all'affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 10 del Codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 6. *«Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*definiti dal presente codice”; art. 3, comma 10. “Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II”).*

La sussistenza del suddetto profilo oggettivo non può essere affermata in astratto, ma deve necessariamente essere accertata caso per caso, in base ai parametri normativi sopra richiamati.

*Raffaele Cantone*

15 gennaio 2016